

REGOLAMENTO (CE) N. 736/2002 DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 2002****che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 498/2002 ⁽⁴⁾, prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 ⁽⁶⁾.
- (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura ⁽⁷⁾ concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali del ciclo Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il

1998, il 1999 e il 2000, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, le ciliegie, le albicocche, le pesche, comprese le pesche noci, e le prugne.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 84 del 28.3.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 78 del 21.3.2002, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione "ex", il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione	Livelli limite (tonnellate)
78.0015	ex 0702 00 00	Pomodori	— 1° ottobre-31 marzo	189 144
78.0020			— 1° aprile-30 settembre	14 449
78.0065	ex 0707 00 05	Cetrioli	— 1° maggio-31 ottobre	6 820
78.0075			— 1° novembre-30 aprile	3 609
78.0085	ex 0709 10 00	Carciofi	— 1° novembre-30 giugno	69 158
78.0100	0709 90 70	Zucchine	— 1° gennaio-31 dicembre	82 028
78.0110	ex 0805 10 10 ex 0805 10 30 ex 0805 10 50	Arance	— 1° dicembre-31 maggio	758 268
78.0120	ex 0805 20 10	Clementine	— 1° novembre-fine febbraio	85 146
78.0130	ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi	— 1° novembre-fine febbraio	93 931
78.0155	ex 0805 50 10	Limoni	— 1° giugno-31 dicembre	162 700
78.0160			— 1° gennaio-31 maggio	46 783
78.0170	ex 0806 10 10	Uve da tavola	— 21 luglio-20 novembre	205 769
78.0175	ex 0808 10 20 ex 0808 10 50 ex 0808 10 90	Mele	— 1° gennaio-31 agosto	881 540
78.0180			— 1° settembre-31 dicembre	35 471
78.0220	ex 0808 20 50	Pere	— 1° gennaio-30 aprile	219 058
78.0235			— 1° luglio-31 dicembre	126 370
78.0250	ex 0809 10 00	Albicocche	— 1° giugno-31 luglio	4 156
78.0265	ex 0809 20 95	Ciliege, diverse dalle ciliege acide	— 21 maggio-10 agosto	86 224
78.0270	ex 0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	— 11 giugno-30 settembre	3 378
78.0280	ex 0809 40 05	Prugne	— 11 giugno-30 settembre	81 605»